



CITTÀ DI TORINO

MOZIONE N. 5

Approvata dal Consiglio Comunale in data 5 febbraio 2018

OGGETTO: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DECISIONALI.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- in data 9 febbraio 2010, la Regione Emilia-Romagna approvava la Legge Regionale n. 3 "Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali", prevedendo iniziative e istanze di cittadine/i sia verso la Regione sia verso gli Enti locali e definendo un tecnico di garanzia in materia di partecipazione e, in applicazione della clausola valutativa della stessa Legge, ha attivato un percorso di ascolto partecipato conclusosi, il 5 marzo 2017 col questionario "il cittadino protagonista";
- in data 2 agosto 2013, la Regione Toscana approvava la Legge Regionale n. 46 "Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali", definendo all'articolo 3 l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, all'articolo 13 i soggetti abilitati a presentare richiesta di sostegno a un processo partecipativo locale e requisiti di ammissione e all'articolo 16 le domande degli Enti locali nonché all'articolo 20 un protocollo tra Regione e Enti locali;
- nell'agosto 2016, la Regione Puglia ha istruito il disegno di legge sul diritto alla partecipazione, avendo coinvolto per la stesura del Programma di Governo oltre tremila pugliesi, definendo all'articolo 4 il programma annuale della partecipazione, all'articolo 5 un ufficio della partecipazione, all'articolo 7 un dibattito pubblico sulle grandi opere, all'articolo 11 la istituzione di un organismo di garanzia e all'articolo 13 la promozione della partecipazione presso gli Enti Locali;
- non risultano sulla materia iniziative legislative regionali piemontesi.

CONSIDERATO

che la Città di Torino con l'adozione del proprio Statuto e successive revisioni ha definito al Titolo 2, Istituti di partecipazione e diritto di accesso e di informazioni, i titolari dei diritti di

partecipazione e le forme di partecipazione al procedimento amministrativo, nonché all'articolo 23 ha istituito la commissione di vigilanza sull'attuazione dei diritti di accesso e di partecipazione;

OSSERVATO

che sarebbe opportuna una regia sovraordinata, volta a sollecitare le situazioni più arretrate, anche in considerazione della scala sovraordinata rispetto al perimetro comunale di decisioni di programmazione territoriale e al valore sovracomunale di determinate funzioni e valori allocati nella Città di Torino;

RILEVATO INOLTRE

che relativamente ai titolari di diritti di partecipazione, le su richiamate leggi regionali ampliano l'accesso, ad esempio alle persone soggiornanti sul territorio (articolo 2 Legge Regionale Toscana n. 46 e articolo 3 Legge Regionale Emilia-Romagna n. 3);

RILEVATO ALTRESÌ

che vengono istituiti processi specifici di consultazione e di partecipazione, definiti Dibattito Pubblico, sulle opere di iniziativa pubblica e privata, classificate secondo l'entità degli investimenti, ponendo l'obbligatorietà di tale procedura nei casi in cui l'opera sia soggetta a VIA e a VAS (articolo 8 Legge Regionale Toscana n. 46 e articolo 7 Capo Terzo Legge Regionale Puglia);

SEGNALATO

che la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 3 prevede all'articolo 6 una sessione annuale del Consiglio per presentare il programma di iniziative per la partecipazione e per l'analisi dello stato dei processi partecipativi;

CONSTATATO

che gli istituti sopra richiamati potrebbero essere adottati a scala comunale con una virtuosa articolazione e con effetto diffuso attraverso la cooperazione delle Circoscrizioni, per loro definizione organismi di partecipazione;

IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta Comunale:

- 1) a sollecitare la Regione Piemonte alla adozione di una Legge Regionale per la promozione della partecipazione;
 - 2) nelle more, a promuovere anticipazioni di processi partecipativi sulle trasformazioni condivise con l'Amministrazione Regionale interessanti la scala urbana. In specie, con l'approvazione in Consiglio Comunale della deliberazione (mecc. 2017 04575/009) la Città ha preso atto dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del "Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino". All'articolo 2 l'oggetto richiama la definizione di un programma di natura urbanistica per gli ambiti attualmente occupati dai presidi ospedalieri della Città della Salute e della Scienza di Torino (Distretto ospedaliero). All'articolo 10 "Impegni delle parti" in capo all'Azienda ospedaliera universitaria si riferisce: "avviare d'intesa con Università degli Studi di Torino e con la Città di Torino entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'accordo un tavolo tecnico finalizzato alla definizione di un programma di riqualificazione urbana del distretto ospedaliero individuando le principali fasi e azioni (quali ad esempio l'indizione di concorsi di idee o progettazione), così come specificato nelle schede normative del PRG, al fine di evitare il degrado urbano dell'intera zona a seguito del trasferimento delle funzioni ospedaliere". In proposito, come riferito dalle dichiarazioni pubbliche dell'Ordine degli Architetti, la Regione ha comunicato di voler avviare "un percorso concorsuale per ridefinire l'uso dei vecchi fabbricati ospedalieri. In questa traccia, si inserisce l'opportunità di avviare il confronto tra i diversi soggetti sociali coinvolti, ovvero quel dibattito pubblico che le legislazioni raccomandano, in considerazione del fatto che la evoluzione del Parco della Salute, della ricerca e dell'innovazione non interverrà soltanto sulla fisionomia degli edifici, ma cambierà sensibilmente gli equilibri tra le diverse parti degli ambiti interessati, inciderà sulle reti infrastrutturali e sul loro impiego da parte di cittadini/e e di city users, modificherà le relazioni con le altre parti della città. In considerazione dell'oggettivo coinvolgimento e delle comprensibili aspettative, il dibattito pubblico oltre a un virtuoso esempio di partecipazione potrà rappresentare una esperienza di apprendimento, sulla traduzione in linguaggi comprensibili anche ai non specialisti, delle norme, dei vincoli, delle procedure, così come delle possibilità emergenti dalla adozione di conoscenze e di punti di vista che, se non introdotti dalla partecipazione, sarebbero marginali nelle fasi di questa trasformazione."
-